TESTO UNICO LA FINANZA LOCALE

Art. 66

Definizione amministrativa delle trasgressioni

Prima dell'apertura del dibattimento innanzi l'autorita' giudiziaria di primo grado, il trasgressore, con domanda da lui sottoscritta e che e' considerata irrevocabile, puo' chiedere che l'applicazione della pena dell'ammenda, nei limiti del minimo e del massimo, stabiliti dalla legge, sia fatta dall'amministrazione delle imposte di consumo. La domanda non e' valida se contiene riserve o condizioni, e se il trasgressore non ha fatto il deposito della somma richiesta a garanzia dell'imposta, della pena dell'ammenda e delle spese, secondo le norme che saranno stabilite nel regolamento. La decisione spetta al podesta' od alla commissione consorziale in caso di gestione unica e complessiva fatta per consorzi di comuni, e si estende, ove del caso, alle imposte e alle spese. Contro l'indicata decisione e' ammesso il ricorso gerarchico di cui all'art. 90 del presente Testo Unico e non compete gravame davanti l'autorita' giudiziaria. Le trasgressioni possono definirsi altresi' amministrativamente, in via breve, secondo le norme da determinarsi nel regolamento.

Versione in vigore dal 1 ottobre 1931, non più in vigore dal 20 luglio 1952 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Testo unico la finanza locale
Estremi	Regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 16 settembre 1931

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 25 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/testo-unico-la-finanza-locale/art-66-definizione-amministrativa-delle-trasgressioni/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it